

## **TI\_GERICHTE 12.1997.246 vom 4. September 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-09-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1997.246](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.246)

FR: TI\_GERICHTE 12.1997.246 du 4 septembre 1998

IT: TI\_GERICHTE 12.1997.246 del 4 settembre 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

Con ciò l'unico argomento in sostegno della tesi dei convenuti risulta in definitiva essere la loro affermazione dell'esistenza di un accordo delle parti alla liberazione dall'obbligo di acquisto, laddove vi sarebbe in particolare stato il tacito consenso dell'attore alla dichiarazione dei convenuti, fatta con la lettera 6 novembre 1990 di \_\_\_\_\_ (doc. 1), di ritenersi liberati dall'obbligo d'acquisto in conseguenza del rimborso anticipato del mutuo da lui garantito. Si tratta di una tesi ampiamente infondata. Il doc. 1 non costituisce infatti la trascrizione a cura di una delle parti di accordi precedentemente intercorsi in forma orale, accordi dei quali neppure i convenuti adducono l'esistenza (risposta, punto 2, pag. 2), ma piuttosto un'unilaterale dichiarazione di intenti dei convenuti ovvero, in altri termini, un'irrituale disdetta dell'impegno di acquisto (esplicito: duplica, punto 2, pag. 2: "con la lettera 6 dicembre 1990 si mise un termine alla relazione contrattuale nata dai doc. A, B e C"). Non costituendo lo scritto in questione lettera di conferma ai sensi dell'art. 6 CO, è manifesto che il silenzio dell'attore non ha conferito diritto alcuno ai convenuti, ed è perciò unicamente a titolo abbondanziale che si rileva che la mancata reazione poteva essere giustificata anche dal fatto che a dispetto del tenore dello scritto gli acquisti di caffè sono regolarmente proseguiti fino al 1994.

#### **E. 5**

Per il caso, verificatosi, di inadempienza dei convenuti, il doc. A prevedeva esplicitamente la facoltà per l'attore di postulare l'aggiudicazione del mancato guadagno (punto 6, pag. 2), facoltà che non è invece menzionata nei doc. B e C, ed inoltre i convenuti lamentano il fatto di non essere mai stati messi in mora quo al rispetto degli accordi contrattuali, il che a mente loro osterebbe alla richiesta di risarcimento danni. Si tratta in realtà di argomentazioni non decisive ai fini della causa.

#### **E. 5.1**

La relazione contrattuale in esame è, come rettamente affermano gli appellati (osservazioni, punto 10, pag. 7), una compravendita a forniture successive, ossia un negozio giuridico al quale sono applicabili gli art. 184 e segg. CO, e che è caratterizzato dal fatto che ad un consenso iniziale delle parti fanno seguito ripetute forniture di merce su richiesta del compratore e, se del caso, con specificazione da parte sua della merce da fornire precedentemente indicata solo nel suo genere (DTF 110 II 148 e segg.; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 29 ad art. 184 CO). Non esistendo norme specifiche per questo tipo di contratto, si ritiene che qualora il compratore non adempia debitamente al

proprio obbligo di richiedere le forniture al cui acquisto si è impegnato e/o non specifichi la natura della merce da acquistare, a siffatta inadempienza tornino applicabili le norme sulla mora contrattuale di cui agli art. 102 e segg. CO, e che di principio vi sia pertanto l'obbligo del venditore di fissare al compratore un ultimo termine per l'esercizio dei suoi predetti obblighi contrattuali ( DTF 110 II 148, consid. 1b a pag. 151 e 152).

### **E. 5.2**

La fattispecie è tuttavia differente: con la prefata lettera doc. H il convenuto \_\_\_\_\_ ha chiaramente indicato di non ritenersi più legato all'impegno d'acquisto a suo tempo stipulato, e di essere intenzionato -ma, sottinteso, solo per sua libera scelta- a mantenere i rapporti commerciali in essere qualora egli avesse ritenuto concorrenziali le condizioni praticate nei suoi confronti, in particolare il prezzo. Non si ha perciò la situazione sopra descritta in cui il debitore omette di compiere a tempo debito gli atti che gli incombono al fine di consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, ma la ben diversa fattispecie in cui il debitore annuncia la propria esplicita intenzione di dipartirsi dal contratto medesimo. Tale comportamento ricade a prima vista nel campo di applicazione degli art. 97 e segg. CO nella misura in cui essi regolano anche le cosiddette violazioni contrattuali dirette ("positive Vertragsverletzung") piuttosto che in quello degli art. 102 e segg. CO relativi alla mora del debitore, ma anche volendo ragionare in termini di mora si potrebbe senz'altro affermare che con lo scritto in questione il debitore ha annunciato egli stesso la propria mora nell'effettuazione degli ulteriori acquisti, palesando inoltre un atteggiamento assolutamente anticontrattuale per il quale, giusta l'art. 108 cifra 1 CO, si può ammettere che non vi fosse necessità dell'assegnazione di un ultimo termine per l'adempimento tardivo. Il fatto che le ordinazioni di caffè siano proseguite fino all'aprile del 1994 nonostante la lettera del 6 novembre 1990 non modifica questa situazione e non può tornare a vantaggio dei convenuti: la lettera non consente in effetti equivoci circa le motivazioni e il significato giuridico del comportamento dei convenuti, così che la circostanza che le successive spontanee ordinazioni abbiano nel contempo costituito adempimento degli accordi originari è in definitiva del tutto accidentale. I convenuti ne profittano comunque nel senso che tale comportamento evita che vi siano fondate pretese dell'attore per il periodo 6 novembre 1990 - aprile 1994, ma nella valutazione complessiva esso non può sanare la predetta chiara manifestazione di volontà di cui al doc. H, e non concorre perciò a fare ammettere un comportamento scorretto da parte dell'attore, che per sua parte si è regolarmente attenuto agli accordi contrattuali.

### **E. 5.3**

Il fatto che gli accordi nella loro versione definitiva non contemplino più l'esplicita facoltà di chiedere il risarcimento della perdita di guadagno non significa che le parti abbiano inteso escludere in modo assoluto questa possibilità -neppure i convenuti avanzano una simile tesi-, ma conduce unicamente all'applicazione delle norme di diritto dispositivo in materia di inadempienza contrattuale, al cui vaglio deve pertanto essere sottoposta la domanda di causa. Ne risulta che la facoltà di postulare il risarcimento del mancato guadagno è pacificamente data, e questo sia che l'azione venga valutata alla luce degli art. 97 e segg. CO ( II CCA

### **E. 9**

novembre 1995 in re G. SA/N., 10 luglio 1995 in re B. SA/R.; Honsell/Vogt/Wiegand , opera citata, n. 38 ad art. 97 CO), sia che essa venga decisa in applicazione degli art. 102 e

segg. CO sulla mora del debitore (art. 107 CO; Honsell/Vogt/Wiegand , opera citata, n. 17 ad art. 107 CO). 6. Per la determinazione dell'effettivo danno risarcibile occorre primo luogo ritenere una mancata fornitura di 440 kg all'anno, quantitativo indicato in petizione (punto 3, pag. 3) e non esplicitamente contestato dai resistenti. L'obbligo di acquisto va ritenuto fino al 31 dicembre 1997, dovendosi risolvere a favore dei convenuti la discrepanza delle date tra il doc. B, punto 4 e il doc. C, risultando quest'ultimo cronologicamente successivo. Avendo i convenuti cessato gli acquisti nell'aprile 1994 (petizione, punto 3, pag. 2, rimasto incontestato), la perdita di guadagno deve essere riconosciuta per 3 anni e 8 mesi. Quo all'ammontare di tale mancato guadagno, il perito giudiziario ha valutato che l'acquisto del caffè crudo, la sua torrefazione e l'imballaggio costerebbero all'attore complessivi fr. 7.-- al kg (risposta a domanda 4), il che a fronte di un prezzo di vendita ai convenuti di fr. 16.-- al kg (doc. D1-D12), comporta un utile lordo di fr. 9.-- al kg. Da questo margine vanno tuttavia dedotte anche altre spese, non considerate dal perito, facenti parti dei costi fissi dell'attore (affitti, stipendi, spese di trasporto, pubblicità, ecc.) che pure concorrono a determinare l'effettivo costo per l'attore del chilo di caffè fornito alla clientela. E' ben vero che agli atti non figurano sufficienti elementi di riferimento per procedere ad un calcolo preciso di questi costi, ma è d'altra parte anche vero che il loro computo esatto avrebbe costretto l'attore all'esperienza di onerosi riscontri peritali di natura contabile, tali da non potersi ragionevolmente pretendere in una causa di valore limitato come quella in esame, così che questa Camera, in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, ritiene di potere valutare tali costi in ulteriori fr. 3.-- al kg. Il margine di guadagno risarcibile è pertanto di fr. 6.-- al kg, ovvero, ritenuti 440 kg all'anno per 3 anni e 8 mesi, complessivi fr. 9'680.-- oltre interessi al 5% dalla scadenza media del 1° febbraio 1996. Ne segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 26 settembre 1997 di \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 5 settembre 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente: 1. La petizione 22 settembre 1994 è parzialmente accolta.

\_\_\_\_\_, e \_\_\_\_\_, sono condannati a pagare in via solidale a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, fr. 9'680.-- oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 1996. 2. In tale misura sono tolte le opposizioni interposte ai precetti esecutivi n. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano. 3. La tassa di giustizia di fr. 850.-- e le spese di fr. 280.--, oltre a quelle peritali, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. II. Le spese della procedura di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 480.-- b) spese fr. 20.-- Totale fr. 500.-- già anticipati dall'attore, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono a carico dei convenuti in solido che, pure in solido, rifonderanno all'attore fr. 350.-- per ripetibili parziali di appello. III. Intimazione: \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario